

XIV legislatura

**Schema di decreto legislativo
attuativo delle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera e)
della legge 7 marzo 2003, n. 38, in
materia di regolazione dei mercati
(Atto del Governo n. 466)**

Aprile 2005
n. 142

INDICE

Premessa	pag.	1
Articolo 2 (Organizzazioni di produttori)	pag.	1
Articolo 4 (Riconoscimento delle organizzazioni di produttori)	pag.	2
Articolo 5 (Forme associate delle organizzazioni di produttori).....	pag.	3
Articolo 6 (Requisiti per il riconoscimento delle forme associate nazionali di organizzazioni di produttori)	pag.	4
Articolo 7 (Programmi operativi delle organizzazioni di produttori e delle loro forme associate)	pag.	5
Articolo 8 (Gestione delle crisi di mercato)	pag.	5
Articolo 11 (Modalità)	pag.	7
Articolo 14 (Incentivi).....	pag.	7
Articolo 16 (Disposizioni finali e abrogazioni di norme)	pag.	8

Premessa

Lo schema di decreto legislativo in esame viene emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge n. 38 del 2003. Si ricorda che l'articolo 1, comma 1, di tale legge stabilisce che l'attuazione della delega avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Di seguito, si analizzano, oltre alle disposizioni corredate di RT, le norme che appaiono comunque suscettibili di determinare effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 2

(Organizzazioni di produttori)

L'articolo 2 individua le finalità delle organizzazioni di produttori, che si sostanziano principalmente nella commercializzazione delle produzioni degli aderenti. Per la realizzazione dei propri scopi, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati, oltre che da contributi pubblici, anche da contributi degli aderenti.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si osserva che l'alimentazione dei fondi di esercizio anche tramite contributi pubblici appare prefigurare un maggiore onere per la finanza pubblica. Risulta pertanto opportuno specificare se la previsione normativa abbia carattere meramente ricognitivo e non precettivo.

Articolo 4

(Riconoscimento delle organizzazioni di produttori)

I commi da 1 a 3 disciplinano gli adempimenti per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori da parte delle Regioni, nonché per l'iscrizione delle organizzazioni di produttori riconosciute presso l'Albo nazionale delle organizzazioni dei produttori, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali.

I commi 4 e 6 affidano a decreti ministeriali la definizione delle modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori.

Il comma 5 attribuisce all'Ispettorato Centrale Repressione Frodi l'attività di controllo a campione circa il rispetto dei criteri di riconoscimento.

Il comma 7 prevede la possibilità che le Regioni e il Ministero delle politiche agricole e forestali concedano, alle organizzazioni di produttori ed alle loro Unioni, aiuti di avviamento o di ampliamento delle attività, conformemente agli orientamenti comunitari in materia.

Il comma 9 stabilisce il termine del 31 luglio 2005 per adottare la delibera di trasformazione in una delle forme giuridiche consentite dal comma 3 del presente decreto, per le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge n. 674 del 1978. Per tale trasformazione, in luogo dei normali tributi da corrispondere, viene previsto l'assoggettamento ad una imposta sostitutiva determinata nella misura fissa di 1.500 euro.

La RT, pur non facendo esplicito riferimento all'articolo 4, afferma che sotto il profilo degli oneri derivanti da nuove funzioni della pubblica

amministrazione, non vi è innovazione nelle competenze sia a livello regionale che ministeriale.

Al riguardo, sarebbero opportuni chiarimenti circa i controlli affidati all'Ispettorato centrale repressione frodi specificando, in particolare, se essi esulino dalla ordinaria attività dell'Ispettorato o ne comportino comunque un aggravio, con conseguenti oneri aggiuntivi. Inoltre, si osserva che non vengono quantificati gli aiuti di avviamento o di ampliamento delle attività che le Regioni ed il Ministero delle politiche agricole e forestali possono concedere alle predette organizzazioni, né viene indicato se a tali aiuti si farà fronte con le risorse già presenti a legislazione vigente.

Inoltre, andrebbero forniti elementi di valutazione in relazione alla disposizione che assoggetta tutti gli atti e le formalità relative alle trasformazioni societarie in discorso ad un'imposta sostitutiva in cifra fissa, non potendosi escludere che da tale previsione derivi una contrazione del gettito fiscale relativo alle predette operazioni. Infatti, tale previsione comporta la proroga del precedente regime agevolativo (articolo 26, D. lgs. 18 maggio 2001, n. 228), anche se stabilisce un'imposta sostitutiva pari a circa 3 volte quella precedentemente stabilita (si passa da un milione delle precedenti lire a 1.500 euro).

Articolo 5

(Forme associate delle organizzazioni di produttori)

L'articolo 5 consente alle organizzazioni dei produttori di costituire una organizzazione comune, nelle forme societarie di cui all'articolo 3, per il perseguimento di specifici scopi. Vengono attribuiti al Ministero per le politiche agricole e forestali (in seguito : MIPAF) i compiti di riconoscimento,

controllo, vigilanza e sostegno delle forme associate nazionali di organizzazioni di produttori.

Al riguardo, sarebbe utile avere conferma circa l'equivalenza tra i compiti attribuiti al MIPAF dalla presente disposizione e quelli già previsti dall'articolo 26, comma 6, del D.lgs. n. 228 del 2001.

Articolo 6

(Requisiti per il riconoscimento delle forme associate nazionali di organizzazioni di produttori)

L'articolo 6 determina il contenuto necessario degli statuti delle organizzazioni comuni di organizzazioni di produttori, i requisiti organizzativi richiesti per il loro riconoscimento, nonché le procedure per il riconoscimento delle stesse da parte del MIPAF. Quest'ultimo esercita il controllo sulle organizzazioni comuni, procede alla revoca del riconoscimento e ha la facoltà di concedere aiuti a carattere temporaneo e decrescente, limitati ai primi cinque anni successivi al riconoscimento, a parziale copertura dei costi amministrativi sostenuti per la costituzione e l'avviamento.

Al riguardo, si osserva che la possibilità per il MIPAF di concedere aiuti, sia pure a carattere temporaneo e decrescente, alle predette organizzazioni comuni appare suscettibile, almeno in astratto, di determinare un maggiore onere per la finanza pubblica.

Articolo 7

*(Programmi operativi delle organizzazioni di produttori
e delle loro forme associate)*

L'articolo 7 prevede che le organizzazioni di produttori e le loro forme associate costituiscano un fondo di esercizio, alimentato da contributi pubblici e degli associati, allo scopo di realizzare programmi operativi finalizzati alla valorizzazione della produzione e alla trasparenza dei processi produttivi.

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni formulate in relazione all'articolo 2.

Articolo 8

(Gestione delle crisi di mercato)

L'articolo 8 introduce una nuova disciplina delle crisi di mercato, applicabile quando il prezzo medio unitario di un prodotto, rilevato dall'ISMEA su base mensile, sia inferiore al trenta per cento del prezzo medio unitario del triennio precedente. In questi casi le organizzazioni di produttori e le relative unioni, con la predisposizione di un piano di intervento da trasmettere al MIPAF, possono non commercializzare, per periodi e volumi ritenuti opportuni, il prodotto conferito dagli aderenti. Attraverso il fondo di esercizio le predette organizzazioni versano ai produttori associati una indennità di ritiro.

In tali gravi situazioni di sovrapproduzione trovano applicazione le misure comunitarie e nazionali volte ad incidere sulla produzione, sui consumi, sulle possibili destinazioni del prodotto eccedentario.

In presenza di gravi squilibri di mercato, l'AGEA ha la facoltà di stipulare contratti con le unioni di organizzazioni di produttori finalizzati a gestire le crisi di mercato.

La RT afferma che gli interventi previsti dalla norma sono attivati attraverso il fondo di esercizio che può essere utilizzato anche per programmi straordinari di ristrutturazione degli impianti produttivi. Si asserisce poi che gli eventuali finanziamenti a carico di regimi comunitari e nazionali non sarebbero comunque riconducibili al presente decreto.

Secondo la RT i previsti interventi di ritiro di prodotto da parte dell'AGEA, rientrando nella ordinaria attività che l'Agenzia svolge ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del D.lgs. n. 165 del 1999 e per la quale l'AGEA viene finanziata attraverso l'apposito stanziamento di cui alla tabella C della legge finanziaria, non danno luogo a nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, pur condividendo che la disposizione in esame non introduce nuove forme di finanziamento a carico di regimi comunitari e nazionali e non prevede nuove attività dell'AGEA, si fa presente che andrebbe esplicitata la natura dell'indennità di ritiro percepita dai produttori associati, atteso che la stessa potrebbe incidere diversamente sulla base imponibile IRE/IRES a seconda che la si consideri o meno come componente positivo di reddito ai sensi dell'articolo 53 del TUIR.

Articolo 11

(Modalità)

L'articolo 11 stabilisce che l'accordo di filiera riguarda il prodotto, le attività e l'area geografica nell'ambito dei quali è applicabile. Esso definisce, in particolare, il contratto-tipo che deve essere adottato nella stipulazione dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura. Sono previsti anche accordi di filiera regionali ad integrazione di quelli nazionali. Gli accordi di filiera e il contratto-tipo sono verificati dal MIPAF che può formulare, entro trenta giorni dal deposito, osservazioni circa la rappresentatività dei contraenti e la conformità degli accordi alla normativa comunitaria e nazionale.

Al riguardo, considerato che la specifica attività di verifica del MIPAF sembra rappresentare una innovazione rispetto agli attuali compiti svolti dal medesimo Ministero, appare opportuno assicurare che alla predetta attività si potrà provvedere a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio.

Articolo 14

(Incentivi)

L'articolo 14 stabilisce che la stipula di contratti individuali di coltivazione e fornitura nell'ambito di accordi di filiera costituisce criterio di preferenza per l'attribuzione di contributi statali per l'innovazione e la ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e di commercializzazione e vendita di prodotti agricoli. La stipula di detti contratti

costituisce, altresì, priorità di accesso ai regimi di aiuti previsti dall'articolo 66 della legge n. 289 del 2002, in materia di sostegno della filiera agroalimentare.

Viene previsto inoltre che le amministrazioni pubbliche assumano le opportune iniziative per promuovere e valorizzare i contratti individuali in parola.

La RT afferma che gli incentivi alle imprese in esame non comportano nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, limitandosi ad attribuire priorità alle imprese stipulanti i contratti individuali nell'ambito di regimi di aiuto che non vengono rimodulati nel loro ammontare complessivo.

Al riguardo, con riferimento alle iniziative che le amministrazioni pubbliche assumono per promuovere e valorizzare i contratti individuali, occorre chiarire se tali attività possono essere sostenute a valere sulle ordinarie dotazioni di bilancio.

Articolo 16

(Disposizioni finali e abrogazioni di norme)

L'articolo 16 abroga la legge n. 88 del 1988 contenente norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli, gli articoli 26, 27 e 28 del D.lgs. n. 228 del 2001 sulle organizzazioni di produttori, il comma 2-*quater*, dell'articolo 2 del D.lgs. n. 173 del 1998 relativo alle organizzazioni interprofessionali. Si dettano inoltre norme speciali per il settore bieticolo-saccarifero e si integra l'articolo 12 del D.lgs. n. 173 del 1998 demandando al MIPAF i compiti di riconoscimento, controllo e vigilanza delle organizzazioni interprofessionali.

Sotto tale ultimo profilo, occorre chiarire se i compiti attinenti al riconoscimento, controllo e vigilanza delle organizzazioni interprofessionali, attribuiti al MIPAF, sono comunque riconducibili ad attività già espletate dal predetto Ministero ovvero se, essendo nuove, sono sostenibili a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio.